

esso lite aperta. — Erano anche escluse dall'eleggibilità quelle persone soggette ad un *inquisizione* criminale ad anche ad una politica, alla quale avesse dato motivo qualche frode od avidità di lucro e coloro riferibilmente ai quali fosse stata addimostrata l'appartenenza ad una società segreta. Finalmente, eravi nel vecchio regolamento la disposizione assai corrispondente, per cui non potevano fungere l'ufficio di esattore (o come modernamente dicesi in provincia, di cassiere comunale) i padri, i figli ed i fratelli dei membri dell'amministrazione e del segretario comunale. — Pell' Ordinanza del Governo 16 Agosto 1826 Nr. 15810-3452, i membri dei consigli comunali dovevano escludersi dalle votazioni, tostochè si trattasse di affari concernenti la loro persona od i loro congiunti fino al quarto grado inclusivamente.

(V. Raccolta delle Leggi ed Ordinanze dell'anno 1826, per la Dalmazia — Zara — coi tipi di Antonio-Luigi Battara — Edizione ufficiale).

Spettava alle Comuni, la nomina libera dei loro impiegati, salvo a chiedere lumi, riguardo ai titoli degli aspiranti ai posti di *medici e chirurghi comunali*, a sensi del governiale decreto 7 Giugno 1831. N. 10847-1902, nonchè nella scelta dei *maestri comunali*, in cui si doveva tenersi al disposto delle istruzioni pei maestri ed assistenti delle scuole minori, giusta il Governiale Decreto 14 Settembre 1831, N. 17140-2585.

(V. Raccolta delle Leggi ed Ordinanze dell'anno 1831, per la Dalmazia — Zara — coi tipi di Antonio-Luigi Battara. Edizione ufficiale.)

Niuno poteva esimersi dall'essere membro del consiglio comunale, podestà, assessore, sindaco, vicesindaco, capovilla od aggiunto villico, se non concorressero i motivi bastanti a dispensare da qualunque pubblico ufficio, a termini di ragioni, da riconoscersi dal governo.

In questi, ed in tutti gli altri casi di rinunzie a posti comunali, l'individuo nominato era tenuto all'adempimento dei doveri annessi, finchè altri gli fosse stato sostituito. — Quell'autorità, cui era riservato il diritto di nominare o confermare, esercitava pure la facoltà di *dimettere*, per validi e provati motivi.

Infine, prescriveva il vecchio regolamento, doversi aver riguardo a distinti servigi di funzionari comunali, *nei casi di nomine a c. r. impieghi*.

I podestà ed sindaci, che avessero resi lunghi servigi con soddisfazione superiore, o servigi segnalati in circostanze straordinarie, dovevano venir indicati all'Augustissima Sovrana Corte, per qualche premio di onore.

---